

DELIBERAZIONE 22 OTTOBRE 2024
421/2024/E/EEL

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA SUNPRIME GENERATION S.R.L. NEI
CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE
IDENTIFICATA CON IL CODICE DI RINTRACCIABILITÀ 298730604**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1313^a riunione del 22 ottobre 2024

VISTI:

- la direttiva 2019/944/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: D.lgs. 387/03) e, in particolare, l'articolo 14, comma 2, lett. *f-ter*);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo Integrato delle Connessioni Attive" (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, commi 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- il vigente assetto organizzativo dell'Autorità;
- la nota (prot. 44951 del 4 luglio 2023), con cui il Direttore della Direzione Legale ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. Con reclamo presentato in data 31 gennaio 2024 (prot. Autorità 7530 del 1 febbraio 2024), Sunprime Generation S.r.l. (di seguito: Sunprime Generation o reclamante)

ha contestato a e-distribuzione S.p.A. (di seguito: e-distribuzione o gestore) il presunto ritardo nella realizzazione della connessione derivante dal ritardo nell'esecuzione dei lavori delle opere di rete per la connessione di un impianto fotovoltaico, in relazione alla pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità 298730604, chiedendo l'erogazione del relativo indennizzo automatico;

2. con nota del 7 febbraio 2024 (prot. 9031), l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
3. con nota del 23 febbraio 2024 (prot. Autorità 14532 del 26 febbraio 2024), il gestore ha trasmesso la propria memoria difensiva;
4. con nota del 24 giugno 2024 (prot. 44320), l'Autorità ha convocato un'audizione tra le parti;
5. in data 27 giugno 2024 (prot. Autorità 45579 del 28 giugno 2024), il gestore ha richiesto un rinvio della suddetta audizione;
6. in data 28 giugno 2024 (prot. 45744), l'Autorità ha trasmesso alle parti una nuova convocazione dell'audizione;
7. in data 2 luglio 2024, si è tenuta la citata audizione - il cui verbale è stato trasmesso alle parti in data 3 luglio 2024 (prot. 46869) - nel corso della quale, tra l'altro, è stato chiesto alle parti di trasmettere, entro il 16 settembre 2024, un aggiornamento in relazione alla eventuale risoluzione bonaria della controversia, allegando la documentazione comprovante alcune dichiarazioni rese nella medesima audizione;
8. con nota dell'8 luglio 2024 (prot. Autorità 49032 del 9 luglio 2024), e-distribuzione ha inviato i documenti richiesti;
9. con nota del 15 luglio 2024 (prot. Autorità 51089 del 15 luglio 2024), anche Sunprime Generation ha trasmesso la documentazione richiesta in audizione;
10. in data 4 ottobre 2024, la Direzione Mercati Energia ha trasmesso il proprio parere tecnico, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della Disciplina.

QUADRO NORMATIVO:

11. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni del TICA:
 - l'articolo 1, comma 1.1, lettera p), secondo cui l'impianto per la connessione è l'insieme degli impianti realizzati a partire dal punto di inserimento sulla rete esistente, necessari per la connessione alla rete di un impianto di produzione. L'impianto per la connessione è costituito dall'impianto di rete per la connessione e dall'impianto di utenza per la connessione;
 - l'articolo 1, comma 1.1, lettera q), secondo cui l'impianto di rete per la connessione è la porzione di impianto per la connessione di competenza del gestore di rete, compresa tra il punto di inserimento sulla rete esistente e il punto di connessione;
 - l'articolo 1, comma 1.1, lettera t), secondo cui i lavori complessi sono la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d'arte dell'impianto del gestore di rete in tutti i casi non compresi nella definizione di lavori semplici;

- l'articolo 1, comma 1.1, lettera mm), secondo cui il tempo di realizzazione della connessione è il tempo intercorrente tra la data di completamento dei lavori sul punto di connessione e la data di completamento della connessione;
- l'articolo 7, comma 7.3, secondo cui, a seguito della richiesta di connessione, il gestore di rete esegue una verifica tecnica finalizzata a valutare l'impatto sulla rete della potenza in immissione richiesta e trasmette al richiedente un preventivo. Il preventivo deve, tra l'altro, recare, rispettivamente ai sensi delle lettere a), c), e), e f) del medesimo comma 7.3:
 - la tipologia di lavoro corrispondente alla realizzazione della connessione, distinguendo tra lavori semplici e lavori complessi;
 - le opere strettamente necessarie alla connessione cioè le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto a rendere disponibili nel punto di connessione, nonché le altre opere di competenza del richiedente strettamente necessarie ai fini della corretta installazione delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta;
 - l'elenco degli adempimenti che risultano necessari ai fini dell'autorizzazione dell'impianto per la connessione, e degli eventuali interventi sulla rete esistente che si rendano strettamente necessari al fine del soddisfacimento della richiesta di connessione, unitamente a un prospetto informativo indicante l'origine da cui discende l'obbligatorietà di ciascun adempimento;
 - il termine previsto per la realizzazione della connessione, come definito all'articolo 10, comma 10.1 del medesimo TICA;
- l'articolo 7, comma 7.6, secondo cui, qualora il richiedente intenda accettare il preventivo, invia al gestore di rete, entro il termine di validità del medesimo preventivo, una comunicazione di accettazione del preventivo, corredata, tra l'altro, dall'eventuale istanza di curare tutti gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative per l'impianto di rete per la connessione;
- l'articolo 7, comma 7.9, secondo cui a seguito dell'accettazione del preventivo e della riserva della capacità di rete, il richiedente è tenuto a realizzare le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione, come indicate nel medesimo preventivo;
- l'articolo 7, comma 7.10, secondo cui il richiedente, a seguito del completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione, è tenuto a trasmettere al gestore di rete, tra l'altro, la comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione;
- l'articolo 10, comma 10.1, lettera b), secondo cui, nel caso di lavori complessi, il tempo di realizzazione della connessione è pari, al massimo, a 90 (novanta) giorni lavorativi, aumentato di 15 (quindici) giorni lavorativi per ogni km di linea da realizzare in media tensione eccedente il primo chilometro;

- l'articolo 10, comma 10.4, secondo cui, tra l'altro, nel caso in cui siano necessari atti autorizzativi per la realizzazione della connessione, il tempo di realizzazione della connessione non comprende il tempo per l'ottenimento di tali atti;
- l'articolo 10, comma 10.7, secondo cui, tra l'altro, terminata la realizzazione dell'impianto di connessione, il gestore di rete invia al richiedente la comunicazione di completamento della realizzazione della connessione, segnalando gli eventuali ulteriori obblighi a cui il richiedente deve adempiere affinché la connessione possa essere attivata.

QUADRO FATTUALE:

12. In data 21 giugno 2021, Sunprime Generation ha presentato a e-distribuzione una richiesta di connessione in iter ordinario, avente codice di rintracciabilità 298730604, in relazione ad un impianto di produzione da fonte solare per una potenza in immissione richiesta di 3000 kW sito in via Casa Campagna, snc nel comune di Maleo (LO);
13. in data 1 settembre 2021, il gestore ha emesso il preventivo di connessione richiesto;
14. in data 14 settembre 2021, il reclamante ha accettato il suddetto preventivo di connessione;
15. in data 12 ottobre 2021, Sunprime Generation ha trasmesso a e-distribuzione il progetto definitivo delle opere di rete ai fini della validazione tecnica;
16. in data 26 ottobre 2021, e-distribuzione ha validato il progetto dell'impianto di rete;
17. in data 22 dicembre 2021, il gestore ha acquisito la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di avvio iter autorizzativo in procedura Unica ai sensi del D.lgs. 387/03;
18. in data 21 aprile 2022, il reclamante ha trasmesso al gestore la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di chiusura iter autorizzativo sia per l'impianto di produzione che per l'impianto di rete, allegando alla stessa sia la Procedura abilitativa semplificata (di seguito: PAS) emessa in data 18 febbraio 2022 dal Comune di Maleo che il Parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle provincie di Cremona, Mantova e Lodi, rilasciato in data 29 settembre 2021;
19. in data 19 maggio 2022, e-distribuzione ha validato la suddetta documentazione di fine iter autorizzativo, nonostante la PAS allegata riportasse come beneficiario il nominativo del produttore, ovvero Sunprime Generation, e non quello del gestore di rete;
20. in data 26 maggio 2023, Sunprime Generation ha inviato a e-distribuzione la comunicazione di fine opere strettamente necessarie;
21. in data 20 settembre 2023, il gestore ha comunicato al reclamante, tramite contatto telefonico, la necessità di ricaricare sul portale produttori, nella sezione "altre comunicazioni", tutta la documentazione relativa al fine iter autorizzativo a causa della mancata voltura della PAS a favore di e-distribuzione;
22. sempre in data 20 settembre 2023, Sunprime Generation ha caricato nuovamente sul portale tutta la documentazione già precedentemente caricata in data 21 aprile 2022 e ha inviato tramite PEC al gestore l'autorizzazione alla voltura della PAS;

23. in data 21 settembre 2023, il gestore ha richiesto al Comune di Maleo di volturare la PAS a suo nome;
24. in data 13 ottobre 2023, l'Amministrazione comunale ha rilasciato la suddetta voltura;
25. in data 19 ottobre 2023, e-distribuzione ha concluso i lavori di connessione di competenza, dandone opportuna comunicazione al reclamante in pari data, in adempimento di quanto previsto all'articolo 10, comma 10.7 del TICA;
26. in data 4 dicembre 2023, il reclamante ha contestato al gestore il ritardo nella realizzazione delle opere di rete con conseguente ritardo nella attivazione della connessione di un impianto fotovoltaico, chiedendo l'erogazione dell'indennizzo automatico ai sensi dell'articolo 14, comma 14.2 del TICA;
27. in data 3 gennaio 2024, il gestore ha risposto al suddetto reclamo rinviando di un mese la definizione delle *“attività necessarie alla risoluzione di quanto segnalato”*;
28. in data 31 gennaio 2024, Sunprime Generation, non ritenendo soddisfacente la citata risposta del gestore, ha adito la presente sede giustiziale.

ARGOMENTAZIONI DELLA RECLAMANTE:

29. Sunprime Generation attribuisce a e-distribuzione la responsabilità del ritardo nell'attivazione della connessione, conseguenza del ritardo nella realizzazione delle opere di rete a suo carico e, pertanto, chiede la *“liquidazione degli indennizzi automatici ex art. 14.2 del TICA per ogni giorno di ritardo a partire dal 03/10/2023 fino al 19/10/2023”*;
30. il reclamante afferma che *“E-distribuzione ha validato l'iter autorizzativo già in data 19.05.2022 senza sollevare obiezioni e che solo in data 20.09.2023 ha sollevato la presunta problematica relativa alla Pas quando l'impianto e le opere erano complete. Nelle more, la reclamante ha fatto affidamento su una dichiarazione e accettazione formale da parte del Gestore”*;
31. il reclamante contesta la necessità della voltura del titolo abilitativo, sostenendo che *“La PAS, essendo un procedimento che si perfeziona con un silenzio assenso, non richiede una autorizzazione espressa da parte del Comune di competenza e di conseguenza non c'è un titolo da volturare”*;
32. Sunprime Generation afferma, altresì, che *“Tale adempimento (la voltura) non è previsto né negli articoli 9 e 10 del TICA né dall'articolo 6 del d.lgs 28/2011 quale pre-requisito per le azioni del Gestore il quale è obbligatoriamente titolare delle opere di rete, diversamente da quanto sarebbe invece necessario per atti di libera disposizione del privato. Richiedere una voltura di una Pas non necessaria risulta un appesantimento di un iter autorizzativo che per sua natura deve essere veloce e semplificato. Di conseguenza, il Gestore di rete quale esercente professionale un servizio di pubblica utilità, dovrebbe nel rispetto del principio dell'efficienza e efficacia del procedimento amministrativo, non richiedere adempimenti non indispensabili al procedimento stesso tantomeno subordinare il proprio operato agli stessi”*;

33. il reclamante sostiene che *“per nessun dei numerosi progetti che abbiamo autorizzato con PAS, ED ci ha richiesto la voltura”*, producendo a titolo di esempio la documentazione relativa a cinque impianti;
34. Sunprime Generation sottolinea, infine, che *“Il fatto emerso in sede di audizione che la validazione effettuata dal gestore, secondo lo stesso, sia stato un errore materiale, non giustifica affatto il ritardo e la condotta del gestore, ma evidenzia ancora di più l’inadeguatezza del suo operato.”*;
35. Pertanto, il reclamante chiede che *“vengano liquidati gli indennizzi automatici ai sensi dell’art. 14 comma 2 per ogni giorno di ritardo a partire dal 03/10/2023 fino al 19/10/2023”*.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

36. E-distribuzione afferma che la connessione dell’impianto in questione è avvenuta nel rispetto delle tempistiche previste dal TICA in quanto *“solo con il perfezionamento della voltura della PAS in favore del gestore, ED ha potuto procedere con il completamento dei lavori di connessione di competenza, ultimati in data 19/10/2023, dandone opportuna comunicazione al reclamante, in pari data, (...) in adempimento di quanto previsto dall’Art. 10.7 del TICA”*;
37. pertanto, per il gestore *“la richiesta dell’indennizzo automatico, ai sensi art. 14 comma 2 del TICA, appare priva di fondamento atteso che la voltura della PAS a nome di ED è stata perfezionata solo in data 13/10/2023, comportando la sospensione dei tempi di esecuzione delle opere di rete in capo alla scrivente per il periodo dal 21/09/2023 (...) al 13/10/2023 e conseguentemente aggiornando il termine ultimo per l’esecuzione delle opere al 26/10/2023”*;
38. e-distribuzione sottolinea che la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di chiusura del procedimento di iter autorizzativo, trasmessa dal reclamante in data 21 aprile 2022, *“è stata erroneamente validata dalla scrivente in data 19/05/2022, nonostante la succitata PAS riportasse come beneficiario il nominativo del produttore e non quello del gestore di rete”*;
39. il gestore evidenzia, inoltre, come *“Con l’accettazione del menzionato preventivo, in materia di procedimenti autorizzativi (...) il produttore abbia assunto l’onere di farsi carico dell’intero iter autorizzativo, prendendo atto che l’intestatario delle autorizzazioni in argomento avrebbe dovuto essere la società e-distribuzione S.p.A.”*;
40. e-distribuzione afferma, altresì, che il reclamante era consapevole della *“necessità che le autorizzazioni ottenute dal produttore vengano volturate a favore del gestore ai fini della positiva conclusione dell’iter autorizzativo”* in quanto nel preventivo accettato:
 - *“al punto 6 «ITER AUTORIZZATIVO»:
È previsto che: «Per quanto concerne l’impianto di rete per la connessione e gli interventi riguardanti la rete di distribuzione, il rilascio dell’autorizzazione per la costruzione ed esercizio presuppone l’ottenimento dei pareri / nullaosta favorevoli di tutti gli Enti/P.A. competenti...»*

è inoltre espressamente indicato che «...i tempi di esecuzione dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete esistente sono calcolati al netto dei tempi occorrenti per l'acquisizione di tutti gli atti autorizzativi necessari per la cantierabilità delle opere, ivi comprese le eventuali servitù di elettrodotto...»

ed altresì che: «...l'istanza di autorizzazione unica di cui all'art. 12 D. Lgs. n. 387/03 ovvero la richiesta di PAS di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 28/2011, dovranno necessariamente contenere la precisazione che, a costruzione avvenuta, le opere di rete per la connessione saranno ricomprese negli impianti del gestore di rete e saranno quindi utilizzate per l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione/trasmissione. Conseguentemente il titolare dell'autorizzazione all'esercizio di tali opere non potrà che essere e-distribuzione S.p.A...»»;

41. il gestore dichiara, inoltre, che *“tale aspetto è espressamente ribadito anche nei seguenti documenti:*

- *Condizioni Generali di Contratto per il servizio di connessione alla rete elettrica in Media Tensione (Opere a cura e-distribuzione) all'Art. 3 “Obblighi del Produttore”*

documento allegato al preventivo di connessione e di cui si riporta di seguito l'estratto per comodità:

- a) *qualora opti di seguire l'iter autorizzativo relativo all'impianto di rete per la connessione e quello per gli eventuali interventi sulla rete elettrica esistente, sottoporre ad e-distribuzione, prima della presentazione dell'istanza di autorizzazione, la relativa documentazione progettuale per la validazione di competenza nonché ottenere a favore di e-distribuzione o volturare in capo a e-distribuzione, con oneri a proprio carico, tutte le autorizzazioni, licenze o permessi inerenti gli impianti di cui sopra rilasciati dalle competenti amministrazioni ed anche le relative servitù di elettrodotto, consegnando ad e-distribuzione la relativa documentazione, anche tecnica;”.*

- *Guida alle connessioni - Sezione K*

«Procedure autorizzative degli impianti di rete per la connessione» pubblicata sul sito di ED (...) che riporta:

«Per la corretta ripartizione delle responsabilità tra Produttore ed E-Distribuzione in relazione alle fasi di costruzione delle opere e di esercizio degli impianti, è necessario che:

1. *l'autorizzazione alla costruzione dell'impianto di rete per la connessione faccia capo al soggetto che provveda a tale attività (quindi: o Produttore o E-Distribuzione);*
2. *l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di rete per la connessione deve essere sempre attribuita ad E-Distribuzione.*

Ove per qualsiasi motivo i decreti autorizzativi non risultino conformi a quanto sopra indicato, è necessario presentare, presso gli Uffici della P.A. competenti,

istanza congiunta E-Distribuzione/Produttore di voltura o di correzione del provvedimento di autorizzazione.»”;

42. e-distribuzione precisa, infine, che *“l’adempimento in capo al produttore, più volte richiamato nella documentazione messa a disposizione del medesimo e consistente nella necessità che le autorizzazioni ottenute dal produttore vengano volturate a favore del gestore (ai fini della positiva conclusione dell’iter autorizzativo), trova applicazione per tutti gli iter di connessione gestiti dalla scrivente sull’intero territorio nazionale. Ne consegue quindi che l’affermazione del reclamante: «pratica che ci risulta essere diffusa solo in Lombardia» risulta del tutto infondata.»”;*
43. pertanto, il gestore ribadisce la correttezza della propria condotta.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

44. Il *thema decidendum* della controversia oggetto della presente decisione verte nello stabilire se e-distribuzione abbia effettuato in ritardo o meno la realizzazione della connessione dell’impianto fotovoltaico in parola, alla luce delle tempistiche previste dal TICA per tale attività e, conseguentemente, se Sunprime Generation abbia diritto o meno al riconoscimento dell’indennizzo automatico previsto dall’articolo 14, comma 14.2 del TICA, in particolare per il periodo compreso tra il 3 ottobre 2023 e il 19 ottobre 2023, come richiesto dal reclamante;
45. preliminarmente si evidenzia che, sotto il profilo regolatorio, la realizzazione della connessione deve avvenire entro il tempo definito dall’articolo 1, comma 1.1, lettera mm) del TICA, e indicato nel preventivo messo a disposizione dal gestore di rete, che nel caso di specie prevedeva la realizzazione di lavori complessi con tempo di realizzazione della connessione pari a 90 giorni lavorativi. Tale tempistica decorre dalla data di completamento dei lavori sul punto di connessione, comunicata dal richiedente la connessione, e la data di completamento della connessione, comunicata dal gestore di rete;
46. inoltre, l’articolo 10, comma 10.4 del TICA prevede che: *“Nel caso in cui siano necessari atti autorizzativi per la realizzazione della connessione, il tempo di realizzazione della connessione non comprende il tempo per l’ottenimento di tali atti”*. Ne discende che se gli atti autorizzativi per la realizzazione della connessione non sono completi, il tempo di realizzazione della connessione rimane sospeso fino all’ottenimento degli ulteriori titoli abilitativi richiesti;
47. dalla documentazione acquisita agli atti nel corso dell’istruttoria emerge che il reclamante era stato adeguatamente informato in merito alla necessità che le autorizzazioni per la costruzione e l’esercizio dell’impianto di rete per la connessione dovessero essere intestate al gestore. Infatti, all’atto dell’accettazione preventivo di connessione, il reclamante ha dichiarato che:
- *“l’impianto di produzione è sottoposto al procedimento unico di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 387/03 o al procedimento abilitativo semplificato di cui all’art.6 D.Lgs. n. 28/2011 (PAS). A tal fine dichiara di curare tutti gli adempimenti per l’acquisizione delle autorizzazioni richieste dalla legge per la costruzione ed esercizio delle opere di rete (impianto di rete e interventi su rete esistente e/o*

- sviluppo) per la connessione, compresi gli eventuali interventi sulla RTN, per l'ottenimento di ogni altro provvedimento amministrativo indispensabile per la cantierabilità delle opere stesse; dichiara, altresì, di provvedere all'acquisizione delle relative servitù di elettrodotto e di cabina elettrica; non richiede, quindi, a e-distribuzione S.p.A. di predisporre la relativa documentazione, impegnandosi a sottoporre preliminarmente al gestore, per il benessere tecnico, il progetto delle opere necessaria alla connessione.”;*
- *“il beneficiario dell'autorizzazione all'esercizio delle opere di rete per la connessione dovrà essere e-distribuzione S.p.A. (Terna per la parte RTN) e, pertanto, per tali opere non dovrà essere previsto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi in caso di dismissione dell'impianto di produzione di energia elettrica.”;*
48. inoltre, l'art. 3 delle Condizioni Generali di Contratto per il servizio di connessione alla rete elettrica in Media Tensione, allegate al preventivo di connessione, prevede tra gli obblighi a carico del produttore che: *“qualora opti di seguire l'iter autorizzativo relativo all'impianto di rete per la connessione e quello per gli eventuali interventi sulla rete elettrica esistente”, debba “ottenere a favore di e-distribuzione o volturare in capo a e-distribuzione, con oneri a proprio carico, tutte le autorizzazioni, licenze o permessi inerenti gli impianti di cui sopra rilasciati dalle competenti amministrazioni ed anche le relative servitù di elettrodotto, consegnando ad e-distribuzione la relativa documentazione, anche tecnica”;*
49. la medesima procedura autorizzativa, riguardante gli impianti di rete per la connessione, viene indicata anche nella Guida alle connessioni - Sezione K, al punto K.2.3 - che riporta:
- “Per la corretta ripartizione delle responsabilità tra Produttore ed E-Distribuzione in relazione alle fasi di costruzione delle opere e di esercizio degli impianti, è necessario che:*
- 1. l'autorizzazione alla costruzione dell'impianto di rete per la connessione faccia capo al soggetto che provveda a tale attività (quindi: o Produttore o E-Distribuzione);*
 - 2. l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di rete per la connessione deve essere sempre attribuita ad E-Distribuzione.*
Ove per qualsiasi motivo i decreti autorizzativi non risultino conformi a quanto sopra indicato, è necessario presentare, presso gli Uffici della P.A. competenti, istanza congiunta E-Distribuzione/Produttore di voltura o di correzione del provvedimento di autorizzazione.”;
50. sulla base di tali pacifiche evidenze documentali, la comunicazione di fine iter autorizzativo relativo alle opere di rete, trasmessa dal reclamante in data 21 aprile 2022, non poteva essere considerata completa in quanto la PAS faceva capo a Sunprime Generation ovvero al produttore e non al soggetto incaricato della costruzione dell'impianto di rete ovvero, nella fattispecie in esame, e-distribuzione;
51. pertanto, ai sensi del citato articolo 10, comma 10.4 del TICA, il tempo ricompreso tra la richiesta del gestore al Comune di Maleo, datata 21 settembre 2023, di volturare la PAS a suo nome e il rilascio della voltura da parte dell'Amministrazione comunale,

avvenuto in data 13 ottobre 2023, deve essere considerato come una sospensiva in relazione al tempo di realizzazione della connessione in capo al gestore poiché indipendente dalla volontà e dalla condotta di quest'ultimo. Tale sospensiva è pari a 16 giorni lavorativi;

52. ciò nondimeno, l'erronea validazione del fine iter autorizzativo operata da e-distribuzione in data 19 maggio 2022, peraltro riconosciuta dal gestore, ha indotto il reclamante a fare affidamento su tale atto fino al 20 settembre 2023, allorquando tale validazione è stata, di fatto, smentita da una richiesta telefonica del gestore che invitava Sunprime Generation a ricaricare sul portale tutta la documentazione relativa al fine iter autorizzativo, indicando come causa la mancata voltura della PAS a favore di e-distribuzione;
53. tale condotta del gestore - per quanto formalmente legittima giacché la richiesta di voltura è avvenuta entro i 90 giorni lavorativi a disposizione del gestore per la realizzazione della connessione *ex* articolo 10, comma 10.1, lettera b) del TIC, - ha rivelato la mancanza della necessaria accuratezza sia durante la procedura di validazione dell'iter autorizzativo, che si è rivelata errata, sia nella successiva fase di gestione dell'errore commesso. Tale errore risulta infatti sanato solo 16 mesi più tardi con una modalità quantomeno irriuale (per telefono) e senza averlo comunicato formalmente alla controparte - come sarebbe stato auspicabile visto l'affidamento generato nel reclamante - né tantomeno averne indicato la natura e le possibili cause, parimenti auspicabile anche come segnale di una doverosa verifica interna della funzionalità di questa procedura di validazione istituita dal gestore e non regolata dal TICA;
54. pertanto, in relazione a questo specifico profilo, emerge l'inadeguatezza della condotta tenuta dall'impresa di distribuzione tanto più grave se si considera che, come è noto, la diligenza richiesta, nell'adempimento dei propri obblighi, ad un operatore professionale esercente un servizio pubblico essenziale - quale è il gestore di una infrastruttura energetica concessionario del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica - non è la diligenza "media" o "ordinaria" di cui all'articolo 1176, comma 1, del codice civile (vale a dire la diligenza del "buon padre di famiglia"), bensì la diligenza c.d. specifica o "rafforzata" di cui al comma 2 dello stesso articolo 1176. Né, peraltro, l'impresa distributrice ha evidenziato, nel corso dell'istruttoria, circostanze imprevedibili e/o non superabili con la dovuta diligenza tali da giustificare la propria condotta;
55. detto ciò, dalla documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria, è emerso *per tabulas* quanto segue:
 - in data 26 maggio 2023, Sunprime Generation ha inviato a e-distribuzione la comunicazione di fine opere strettamente necessarie facendo decorrere da quel momento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1.1, lettera mm) del TICA, il termine di 90 giorni lavorativi (*dies a quo*) per la realizzazione della connessione che, nella fattispecie che qui ci occupa, avrebbe dovuto essere ultimata entro il 3 ottobre 2023;

- in data 19 ottobre 2023, il gestore ha concluso la realizzazione delle opere di rete per la connessione, dandone opportuna comunicazione al reclamante, in pari data, in adempimento di quanto previsto dall'articolo 10, comma 10.7 del TICA, definendo il *dies ad quem* per il calcolo del tempo di realizzazione della connessione;
56. ne consegue che, al netto della citata sospensiva dovuta alla voltura della PAS, il tempo di realizzazione della connessione risulta essere pari a 86 giorni lavorativi, quindi inferiore al tempo massimo di 90 giorni lavorativi indicato nel preventivo ai sensi dell'articolo 10, comma 10.1, lettera b), del TICA;
 57. in conclusione, risulta accertato che il gestore ha rispettato le tempistiche previste dal TICA per l'effettuazione delle attività ad esso spettanti in relazione alla realizzazione della connessione dell'impianto fotovoltaico relativo alla pratica di connessione identificata con codice di rintracciabilità 298730604;
 58. pertanto, sulla base delle risultanze istruttorie e delle sopradescritte motivazioni, il reclamo risulta infondato, non essendo imputabile a e-distribuzione alcun ritardo nella realizzazione della connessione dell'impianto in parola e, di conseguenza, non sussistono i presupposti affinché il gestore sia tenuto a corrispondere al reclamante l'indennizzo automatico previsto dall'articolo 14, comma 2 del TICA;
 59. ogni altra argomentazione delle parti non espressamente esaminata dal Collegio è stata ritenuta irrilevante ai fini della decisione e, comunque, inidonea a supportare una diversa conclusione

DELIBERA

1. di respingere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato da Sunprime Generation S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.A., in relazione alla pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità 298730604;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

22 ottobre 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini